ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/93/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 68/414/CEE, CONCERNENTE L'OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI MANTENERE UN LIVELLO MINIMO DI SCORTE DI PETROLIO GREGGIO E/O DI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 8

Obbligo di scorta per i depositi con autorizzazione prefettizia

I titolari di depositi di prodotti petroliferi autorizzati dal prefetto sono tenuti al mantenimento di una scorta in prodotti petroliferi pari al 10% della capacita' geometrica collaudata del proprio parco serbatoi, per i prodotti petroliferi finiti non compresi nelle categorie I, II e III, di cui all'allegato A. Le prefetture, entro il 31 dicembre di ciascun anno, inviano gli eventuali aggiornamenti delle capacita' di stoccaggio dei depositi di cui al comma 1 al competente organo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Versione in vigore dal 10 marzo 2001, non più in vigore dal 28 settembre 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
Estremi	Decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-22-2001/art-8-obbligo-di-scorta-per-i-depositi-con-autorizzazione-prefettizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it